



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Prot 2362/2021/U

Tivoli, 15 ottobre 2021

Ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato con competenza su comuni del circondario
Ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri con competenza su comuni del circondario
Ai Sig.ri Comandanti delle stazioni carabinieri con competenza su comuni del circondario

Nonché, con riferimento alla compiuta indicazione delle persone sottoposte a procedimento penale,
Ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Guidonia e Frascati

e, per conoscenza, ai Sostituti Procuratori della Repubblica del Gruppo Uno
al Sig. Questore di Roma
al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma
ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia
Ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura
Al Responsabile dell'Ufficio Primi Atti

OGGETTO: integrazioni della direttiva n. 2/2019 *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere, anche a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 134/2021 (riforma penale). Ulteriori indicazioni relative all'entrata in vigore della citata riforma.*

Colgo l'occasione per ringraziare i Dirigenti dei Comandi dei Servizi di polizia giudiziaria operanti nel circondario per l'impegno nella corretta applicazione delle direttive impartite da questo Procuratore (consultabili nel sito della Procura¹), così consentendo una più efficiente azione dell'Ufficio di Procura.

¹ Al link http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx (percorso *Documenti, Direttive alla polizia giudiziaria*). Le direttive sono presenti nella versione vigente, costantemente aggiornate con le successive modifiche.



Pur in presenza di alcune difficoltà operative, su cui la Procura tenta di intervenire, registro un considerevole impegno che si scontra quotidianamente con la carenza di risorse.

La presente nota ha l'obiettivo:

- a) di dare più precise e stringenti indicazioni sulla direttiva n. 2/2019 sul contrasto alla violenza di genere derivanti dalla sua applicazione (par. 1);
- b) integrare la direttiva n. 2/2019 a seguito di alcune modifiche normative introdotte dalla l. n. 134/2021 che entreranno in vigore il 19 ottobre 2021 finalizzate a incrementare la tutela delle vittime di violenza di genere (par. 2);
- c) di dare indicazioni sulle modalità operative dell'arresto obbligatorio nel caso di violazione dell'art. 387-bis c.p., con riserva di integrare la direttiva n. 2/2019 potendo intervenire a breve modifiche normative
- d) di dare indicazioni su alcune disposizioni della l. ora citata n. 134/2021 che impongono ulteriori attività alla polizia giudiziaria in materia di identificazione di persone sottoposte a procedimento penale (par. 4).

La direttiva n.2/2019 e i relativi allegati aggiornati alla data odierna sono reperibili sul sito della Procura²

1. Le modifiche alla direttiva n. 2/2019 derivanti dalla sua applicazione: puntuali informazioni alla vittima, l'obbligo di videoregistrare l'audizione della persona offesa.

1.1. La necessità di informazioni adeguate alle vittime di reato. La necessaria compilazione del (nuovo) allegato H alla direttiva.

Ho già ricordato l'importanza del primo contatto tra polizia giudiziaria e donne (o vittime vulnerabili) che denunciano violenza e la necessità di fornire adeguate informazioni sui loro diritti.

Si ricorda che in presenza di donne che denunciano violenze di genere:

- a) occorre consegnare la guida "Mai più sole" che è stata messa a disposizione di ogni comando (sono presenti sul sito della Procura al link https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=447 le versioni in polacco, rumeno e spagnolo potranno essere stampate se necessario).
La consegna della guida adempie l'obbligo di legge e non vanno dati alla donna altri stampati;
- b) occorre invitare la donna a rivolgersi a un Centro Anti Violenza e/o a un avvocato/a specializzato.
- c) occorre dire con chiarezza alla donna che se nomina un avvocato questo sarà pagato dallo Stato;
- d) occorre chiedere alla donna se intende telefonare a un avvocato/a o a una persona di sua fiducia per avere sostegno (ovviamente diversa dal denunciato o da persone in contatto con costui). In caso positivo occorre consentirle di telefonare e, se richiesto, di fare incontrare la donna con la persona indicata;

² https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=448



Per assicurare l'adempimento è stato predisposto un apposito stampato, **ALLEGATO H** alla direttiva n. 2/2019, che andrà compilato dall'Ufficiale giudiziario, letto alla denunciante e sottoscritto da costei (all. 1 a questa nota).

1.2. La necessità di porre le domande previste dalla direttiva (Allegato C). L'obbligo di videoregistrare l'esame della vittima (nuova scheda di accompagnamento, Allegato G)

Talvolta non si procede alla immediata audizione della vittima.

Si ricorda che **nel caso di presentazione di denuncia/querela orale o scritta la polizia giudiziaria deve porre le domande di cui all'allegato C** della direttiva; si raccomanda di tenere conto del caso concreto e della successione delle domande; ad esempio, nell'allegato C), alla domanda n. 11) "Se ha figli e in tal caso se i figli hanno assistito alla violenza", se la risposta è "non ha figli", non vanno poste le domande 12, 13 e 14 che presuppongono figli.

Si dispone oggi l'obbligo (e non più come in precedenza un mero suggerimento) di videoregistrare:

- la denuncia/querela orale;
- le dichiarazioni della donna sentita come parte offesa (domande di cui all'allegato C) anche subito dopo la presentazione della denuncia/querela, scritta od orale (questa anche videoregistrata come ora indicato).

La videoregistrazione:

- sarà eseguita senza necessità di consenso della denunciante/querelante dovendo solo darsi atto nel verbale dell'esecuzione della stessa;
- sarà eseguita anche utilizzando il proprio smartphone. Pertanto, non si potrà giustificare la mancata registrazione per mancanza di mezzi tecnici;
- successivamente, il file sarà riprodotto su CD, dando atto dell'esecuzione delle operazioni;
- il CD sarà allegato alla CNR. **Viene perciò modificata la scheda di accompagnamento alla CNR Codice Rosso ALLEGATO G** (Scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.) (all. 2 a questa nota).

1.3. La necessaria attenzione nell'eseguire le citazioni e le notifiche alla persona offesa dei reati di violenza di genere.

Occorre sempre la massima attenzione nell'eseguire notifiche e citazioni alle donne persone offese di reati di violenza di genere, ancor di più se disposte dal PM e/o dalla Sezione di PG della Procura.

Queste alcune importanti raccomandazioni:

- a) occorre la massima cautela nell'eseguire le citazioni e notifiche tenendo conto che se la parte offesa coabita con l'indagato costui la può controllare e se ne viene a conoscenza può attentare all'incolumità della persona offesa. Pertanto, è vietato procedere a notifica o citazione a persona diversa dalla donna (e men che mai, come accaduto, al coniuge convinte indagato) ovvero alla presenza dell'indagato o in circostanze per cui l'indagato ne possa venire a conoscenza.



- b) le notifiche e citazioni disposte vanno eseguite a mani della persona indicata e nel luogo indicato, astenendosi da contatti telefonici, individuazione di diversi domicili, etc. **Nel caso di delega del PM e/o della sezione di PG del Gruppo Uno della Procura** eventuali difficoltà saranno risolte contattando il personale della polizia giudiziaria della Procura che ha richiesto notifica e citazione;
- c) occorre eseguire puntualmente e tempestivamente le citazioni. Per plurime ragioni, ivi compresa l'opportunità di gravare meno sui comandi territoriali, sono sempre più frequenti gli esami di parti offese e persone informate da parte della sezione di PG della Procura. In tali casi è **necessario che il comando delegato alla citazione provveda tempestivamente ovvero comunichi le ragioni per cui non può provvedere tempestivamente.**

In considerazione del pregiudizio che può derivare alla persona offesa dalla violazione delle indicazioni ora offerte ho ordinato al personale della Procura di segnalarmi le disfunzioni registrate.

1.4. La verifica del rispetto della direttiva e delle nuove indicazioni

Al fine di fornire l'opportuno supporto ai Comandi interessati ed affrontare le eventuali difficoltà incontrate si ricorda:

- che è operativa la **Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura** addetta alla trattazione dei reati di competenza del Gruppo Uno che tratta la violenza di genere (nn. tel. 0774414297; 0774414296; 0774414296);
- che è operativo il **Servizio Ascolto e accoglienza vittime della Procura di Tivoli**, con la presenza di una psicologa, lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 09:00 – 13:00; mercoledì: 09:00 – 17:00 Potranno essere rappresentate eventuali problematiche ulteriori (telefono 0774451803, email infovittime.tivoli@giustizia.it);
- che il **Cancelliere addetto all'Ufficio Primi Atti** è stato da me delegato a verificare il corretto adempimento formale di quanto previsto dalla direttiva n. 2/2019 (consegna Guida, allegazione del CD dell'audizione, redazione corretta della scheda di accompagnamento, etc.). Pertanto, a lui potranno essere richiesti chiarimenti e da Lui saranno direttamente indicate ai comandi eventuali necessità di integrazione.

2. Le modifiche (solo formali) alla direttiva 2/2019 derivanti dalla l. n. 134/2019 per la tutela delle vittime di violenza di genere.

Come esposto diffusamente nelle Linee guida adottate da questa Procura sull'applicazione della l. n. 134/2021 (cd riforma penale)³, sono state modificate alcune norme a tutela delle persone offese dei reati di violenza di genere.

In particolare, l'art. 2 della l. n. 134/2021, commi da 11 a 13, estende la portata applicativa di alcune modifiche introdotte con legge n. 69/2019 (c.d. *Codice rosso*):

- a) alle vittime dei delitti ivi previsti in forma tentata (nella legge n. 69/2019 il riferimento era ai soli singoli delitti, senza specificazione se si trattasse degli stessi in forma tentata o consumata);
- b) alle vittime del delitto di tentato omicidio.

³ Consultabili su <https://www.procura.tivoli.giustizia.it/allegatinews/14828.pdf>.



Sono modificati, come indicato supra lett. a) e b), i seguenti articoli di interesse per la polizia giudiziaria:

- art. 362, comma 1-*ter* c.p.p., assunzione di **informazioni** del pubblico ministero dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il **termine di tre giorni** dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (comma 11, lett. b);
- art. 370, comma 2-*bis* c.p.p., per cui la **polizia giudiziaria** procede **senza ritardo** al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero (comma 11, lett. c);

La direttiva n. 2/2019 è modificata nel senso che nell'elenco dei delitti indicati come riferibili a "Codice Rosso", vanno inseriti, sotto il profilo meramente formale (in quanto già si procedeva così):

- i delitti ("Codice rosso") oggi previsti, ma anche nella forma tentata;
- il delitto di tentato omicidio aggravato dalla relazione, peraltro già inserito (anche nella forma tentata) tra i delitti di competenza del Gruppo Uno, *Reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di minori*.

Per il delitto di tentato omicidio non aggravato dalla relazione, non assegnato al Gruppo Uno, valgono analoghe disposizioni, di fatto già operative atteso che il PM è informato immediatamente e procede con urgenza ad ogni attività necessaria.

3. L'arresto obbligatorio per il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Come esposto diffusamente nelle Linee guida adottate da questa Procura sull'applicazione della l. n. 34/2021 (cd riforma penale), l'art. 2, comma 15, della l. n. 134/2021 modifica l'art. 380, comma 2, lett. 1-*ter*, c.p.p. aggiungendo ai delitti di maltrattamenti e di atti persecutori quello di cui all'art. 387-*bis* c.p., introdotto dalla cd. legge codice rosso, con l'obiettivo di offrire una maggiore tutela alla persona offesa dei reati di violenza di genere, obiettivo non ben trasfuso nella modifica.

Rinviano, nel dettaglio alle citate Linee guida, alla luce di quanto ivi esposto, **e in attesa di un auspicabile intervento legislativo, allo stato non possono che darsi le indicazioni che seguono** pur nella piena consapevolezza del grave dispendio di energie che, comunque, aldilà della successiva liberazione dell'indagato, consentono, con l'arresto, di interrompere immediatamente l'attività delittuosa, che potrebbe determinare ben più gravi conseguenze sulla persona offesa, e che potrebbero consentire l'assunzione di efficaci e tempestivi provvedimenti a tutela della vittima attraverso la richiesta di aggravamento della misura cautelare in atto se tempestivamente esaminata dal Giudice.

Questi i doveri della polizia giudiziaria:

- a) obbligo di arrestare nella flagranza e quasi flagranza della violazione dell'art. 387-*bis* c.p., senza margine di discrezionalità come per ogni altra ipotesi di arresto obbligatorio. La fattispecie delittuosa in esame che sanziona *"Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di*



procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo" impone alla polizia giudiziaria di verificare:

- l'operatività della misura coercitiva in atto ai sensi dell'art-387-*bis* c.p. e delle prescrizioni imposte;
 - una qualunque violazione agli obblighi imposti desumibili dalla misura applicata. L'arresto obbligatorio non consente alcuna discrezionalità, dovendo la polizia giudiziaria procedere all'arresto in presenza di una qualunque violazione degli obblighi previsti, non essendo consentito un apprezzamento sulla *gravità del fatto* o sulla *personalità del soggetto* come avviene nel caso di arresto facoltativo;
 - lo stato di flagranza o quasi flagranza;
 - l'insussistenza di una delle cause che vietano l'arresto ai sensi dell'art. 385 c.p.p., dunque nei limitati casi in cui *"tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità"*;
- b) immediata informativa (telefonica) al PM di turno dell'intervenuto arresto (art. 386, comma 1, c.p.p.);
- c) consegna all'arrestato della comunicazione dell'intervenuto arresto e comunicazione al difensore d'ufficio o di fiducia (art. 386, comma 1 e 2, c.p.p.);
- d) verifica dell'insussistenza dei casi di immediata liberazione dell'arrestato *ex* art. 389, commi 1 e 2, c.p.p. (errore di persona o arresto fuori dei casi consentiti dalla legge), ipotesi a dir poco rara per il delitto in esame;
- e) messa a disposizione del PM dell'arrestato *"al più presto e comunque entro le ventiquattro ore dall'arresto"* (art. 386, comma 3, c.p.p.), mediante conduzione nella casa circondariale o nel luogo di esecuzione (art. 386, comma 4, c.p.p.), salvo che il PM disponga gli arresti domiciliari (cfr. oltre ove si precisa che non si procederà a direttissima *ex* art. 558, commi 1 e 2, c.p.p. con presentazione diretta da parte della polizia giudiziaria, con conseguente impossibilità di custodia in camera di sicurezza);
- f) trasmissione del verbale di arresto (e dei relativi atti) – anche per via telematica – al PM nello stesso termine di ventiquattro ore, salvo che lo stesso PM autorizzi una dilazione maggiore, con le modalità previste dalla direttiva sulla trasmissione delle notizie di reato;
- g) comunicazione immediata (trasmettendo copia degli atti) per consentire la valutazione sulla richiesta di aggravamento,
- al PM della Procura di Tivoli titolare del procedimento in cui è stata applicata la misura, e al Giudice che ha applicato la misura;
 - ovvero all'Autorità Giudiziaria competente (PM e Giudice di altro circondario, Corte d'appello).

Il pubblico ministero di turno:

- ricevuta telefonicamente la notizia dell'arresto, si confronterà come per ogni altro caso di arresto obbligatorio;
- disporrà la messa a disposizione dell'arrestato, con conseguente applicabilità dell'art. 386, comma 4, c.p.p. impartendo ordini sulla custodia dell'arrestato fino al momento in cui non sia posto a sua disposizione. Potrà stabilire che l'arrestato sia collocato agli "arresti



domiciliari” se ha un domicilio idoneo (art. 386, comma 5, c.p.p.), salve stringenti esigenze di tutela della persona offesa. Va sottolineato che essendo in atto una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e/o di divieto di avvicinamento l’arrestato avrà un autonomo domicilio;

- ricevuti gli atti nelle 24 ore o nel termine ulteriore concesso procederà alle sue valutazioni, disponendo necessariamente la liberazione dell’arrestato qualora ravvisi un arresto solo per art. 387-bis c.p., non potendo richiedere misure coercitive.

4. La disciplina sulla più precisa identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale.

L’articolo 2 della l. n. 134/2021, ai commi da 7 a 10, introduce disposizioni che mirano a garantire una compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale (indicate oltre come *persone suindicate*). Trattasi, in larga parte, di attività che venivano già realizzate dalla polizia giudiziaria e dalla Procura (ad esempio, con riferimento al CUI):

- apolidi;
- persone della quali è ignota la cittadinanza;
- cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea;
- cittadini dell’Unione europea privi del codice fiscale;
- cittadini dell’Unione europea attualmente o in passato titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea.

Il **comma 7** modifica l’articolo 66 c.p.p., relativo alla **verifica dell’identità personale dell’imputato**.

Si prevede che nei **provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale** è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso, quando si procede nei confronti delle *persone suindicate*.

La norma rinvia, in sostanza, alle disposizioni di cui al d.P.R. 313 del 2002 (*Testo unico del casellario*) che, all’articolo 4, prevede l’iscrizione di ogni provvedimento giudiziario e amministrativo per estratto anche del codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento e all’art. 43 fissa modalità per l’adozione di specifiche regole per consentire la sicura riferibilità di un procedimento alle *persone suindicate*.

Il **comma 8** integra l’articolo 349, comma 2, c.p.p. che disciplina **l’identificazione da parte della polizia giudiziaria della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini**. Ciò vuol dire che la polizia giudiziaria quando procede nei confronti di una delle categorie di *persone suindicate* deve trasmettere al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunicare il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.

Il **comma 9** integra l’articolo 431 c.p.p., sulla **formazione del fascicolo del dibattimento**, prevedendo che, quando si procede nei confronti di una delle *persone suindicate*, all’interno di esso venga allegata copia del cartellino fotodattiloscopico, con indicazione del codice univoco identificativo.



Il **comma 10** integra l'articolo 110 disp. att. c.p.p. che elenca i **certificati da richiedere** quando il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro delle notizie di reato. Viene inserito un nuovo comma 1-*bis* per cui quando il reato è attribuito a una delle *persone suindicate* la segreteria acquisisce, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro delle notizie di reato.

La polizia giudiziaria darà compiuta esecuzione a quanto previsto per le CNR redatte dal 19 ottobre 2021.

Il Cancelliere addetto all'Ufficio primi atti verificherà la corretta esecuzione di quanto previsto chiedendo alla polizia giudiziari eventuali integrazioni.

Ringrazio per la collaborazione.

La presente nota viene inviata:

- a) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma per dovere d'ufficio e opportuna conoscenza
- b) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezioni della Questura competenti;
- c) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione del Comando Provinciale specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- d) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Guidonia e Frascati, con specifico riferimento alla compiuta indicazione delle persone sottoposte a procedimento penale;
- e) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- f) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli
- g) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri per diretta assicurazione del puntuale adempimento, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- h) ai Comandanti delle Stazioni carabinieri - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- i) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- j) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria.

Cordiali saluti.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto
F.to